



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

tel. 0543 921711 - Fax 0543 923417

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 54 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001

La Legge n. 179/2017 ha sostituito l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che il dipendente possa effettuare le segnalazioni inerenti le condotte illecite, oltre che all' ANAC, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente di appartenenza.

L'art. 54 bis rubricato “*tutela del dipendente che segnala condotte illecite*”, del D.Lgs. 165/2001, introduce una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, offrendo particolari garanzie di tutela al dipendente di un' Amministrazione che segnala violazioni, illeciti o irregolarità commesse ai danni dell' interesse pubblico, e non di interesse individuale, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa (cosiddetto Whistleblower).

La segnalazione (cosiddetta Whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente che effettua la segnalazione contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La procedura per le segnalazioni ha come obiettivo, tra l'altro, di tutelare chi effettua la segnalazione, proprio per la funzione sociale svolta.

Ai fini della disciplina del Whistleblowing, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Il dipendente pubblico può segnalare quindi le “*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*”, ricomprendendo anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale.

Ai sensi dell'art. 54bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

La tutela non trova applicazione nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa, trova quindi un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Si ricorda che, a norma del Codice di Comportamento, i Responsabili di area rispettano e curano che siano rispettate dai propri dipendenti, le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, essi rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Segretario comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

tel. 0543 921711 - Fax 0543 923417

Oggetto della segnalazione

Le condotte illecite oggetto della segnalazione meritevoli di tutela, comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, (es. peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuto od omissione di atti d'ufficio, falso ideologico, ecc) o altri reati, o in violazione dei Codici di comportamento, che comunque possano arrecare un pregiudizio patrimoniale, un danno all'immagine del Comune oppure alla salute, sicurezza dei cittadini o danno all'ambiente.

In caso di trasferimento distacco, comando o similari, del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella presso cui presta servizio al momento della segnalazione. L'Amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.

Contenuto delle segnalazioni

Al fine di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, si rende disponibile apposita modulistica comprendente gli elementi utili ed essenziali per tale attività.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenente:

1. i dati, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
4. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, prive cioè di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità sotto riportate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Modalità e destinatari della segnalazione

E' possibile reperire il modello nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione – "Altri Contenuti - corruzione" e sul sito web del Comune, ove sono pubblicate anche le modalità di compilazione e invio.



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

tel. 0543 921711 - Fax 0543 923417

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) a mezzo servizio postale. In tal caso, a garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa indirizzata a: “Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune di Predappio – Piazza S. Antonio, 3 – 47016 Predappio (Fc) e che rechi all'esterno la dicitura “RISERVATA PERSONALE””

b) a mezzo consegna personale al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Se le segnalazioni riguardano il Responsabile della Corruzione gli interessati devono inviare le stesse direttamente ad Anac.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Verifica della segnalazione

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione spetta la gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione provvedendo, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ad effettuare ogni attività ritenuta opportuna, anche un'eventuale audizione del segnalante o di altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Può avvalersi della collaborazione e supporto delle competenti strutture e all'occorrenza, di organi di controllo esterni (Guardia di Finanza, Direzione provinciale del Lavoro, Polizia locale, Agenzia delle Entrate, ecc.).

La tutela del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, provvederà ad inoltrarla:

1. Al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
2. all'Ufficio procedimenti Disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
3. All'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
4. Al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuta la fondatezza della segnalazione e a chi inoltrarla entro 30 giorni dalla data di segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza può decidere l'archiviazione della segnalazione.

Il numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento sono indicate all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

tel. 0543 921711 - Fax 0543 923417

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Forme di tutela del whistleblower

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i..

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti del Comune

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;



COMUNE DI PREDAPPIO

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì - Cesena

P.zza S. Antonio n. 3 - 47016 Predappio (FC)

tel. 0543 921711 - Fax 0543 923417

- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- all'Ispettorato della Funzione Pubblica.

Responsabilità del segnalante (whistleblower)

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.